



# COMUNE DI MIRA

Provincia di Venezia

PIAZZA IX MARTIRI, 3 - C.A.P. 30034 - TEL. 041-5628211 (centralino) - FAX 041-422023 - C.F. 00368570271  
Indirizzo Internet: [www.comune.mira.ve.it](http://www.comune.mira.ve.it) - E-mail: [info@comune.mira.ve.it](mailto:info@comune.mira.ve.it)

## Settore Risorse Umane Formative Informative e Culturali

- Servizi Scolastici e Sport -

---

### QUESITO

Al fine di poter partecipare alla procedura di cottimo fiduciario, per l'affidamento della gestione di una Sezione dell'Asilo Nido "Primo Volo" e della cucina interna per l'aa.ss. 2013/2014, CIG 529635740F alla quale siamo stati invitati, con la presente si chiede se è possibile che la nostra Cooperativa possa effettuare l'avvalimento a favore di un'impresa, con cui intende partecipare nella forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese alla quale, in caso di aggiudicazione della suddetta gara, verrebbe affidata esclusivamente la gestione della cucina.

In caso di risposta affermativa, se il modello Allegato 9 deve essere, principalmente al punto 2, modificato, oppure se può rimanere inalterato.

### RISPOSTA

In riferimento al quesito proposto, la giurisprudenza nell'ambito del raggruppamento temporaneo ha osservato che la legislazione vigente fissa in tema di A.T.I. i requisiti minimi percentuali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che devono essere posseduti da ciascun componente, ma la disciplina non può essere intesa come limite all'avvalimento, perché così interpretata essa sarebbe contraria al diritto comunitario che non pone vincoli quantitativi né qualitativi, consentendolo espressamente anche nell'ambito dei raggruppamenti di imprese. Pertanto la disciplina nazionale va interpretata non solo nel senso che anche nell'ambito di un'A.T.I. è ammesso l'utilizzo dell'avvalimento, ma anche nel senso che persino la quota minima di requisiti che ciascun componente di un'A.T.I. deve possedere (anche quelli richiesti dalla legge per il singolo mandante o mandatario) può essere dimostrata mediante ricorso a tale meccanismo.

In buona sostanza l'art. 49 comma 8 del Codice dei contratti pubblici (secondo cui non è consentito, a pena di esclusione, che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria sia l'impresa che si avvale dei requisiti) va interpretato alla stregua della normativa comunitaria di riferimento (artt. 47 e 48 della Direttiva 2004/18/CE, per i settori ordinari; artt. 53 e 54 della Direttiva 2004/17/CE, per i settori speciali) e va inteso nel senso che è vietata la partecipazione dell'avvalente e dell'ausiliaria alla medesima gara solo allorché tali imprese siano in concorrenza l'una con l'altra, e non quando esse facciano capo ad un medesimo centro d'interessi (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. I - 8/2/2010 n. 268 confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato 9577/2010).

Si ritiene pertanto alla luce della succitata giurisprudenza di rispondere positivamente circa la possibilità che la Vs. spett.le Ditta possa effettuare l'avvalimento a favore di altra impresa, con cui intende partecipare nella forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

---



Di conseguenza, il modello citato va adeguato nel senso che nella dichiarazione della ditta ausiliaria di non partecipare alla gara in proprio o in raggruppamento o consorziata deve essere specificato di non partecipare "in concorrenza" con una delle ditte che partecipano alla gara.